



**Originale**

<b>G.C.</b>	Numero: 39	Data: 26/03/2019
<b>OGGETTO</b>	<b>DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLIMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019.</b>	

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

L'anno 2019 addì 26 del mese di Marzo alle ore 00.15 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Carica	Presente
1 - Reale Lidia Annamaria	Sindaco	SI
2 - Gironi Daniela	Assessore	SI
3 - Lemme Fabrizio	Assessore	SI
4 - Rebuffi Alvisè	Assessore	SI
5 - Vicamini Marco	Assessore	SI

**Presenti: 5 Assenti: 0**

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Flavia RAGOSTA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Reale Lidia Annamaria – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

<b>G.C.</b>	<b>39</b>	<b>26/03/2019</b>
OGGETTO	<b>DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019.</b>	

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con l'art. 4 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, avente per oggetto «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», è stata introdotta la possibilità per i Comuni capoluoghi di Provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino ad € 5,00 per notte di soggiorno;

Considerato che il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Premesso che l'art. 14, comma 6 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ha confermato «la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento»;

Considerato che la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta Regionale del 21 maggio 2018 n. XI/145, ha qualificato «tutti i Comuni della Lombardia come Comuni turistici o Città d'arte, permettendo in tal senso agli stessi la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e successive modificazioni e al fine della valorizzazione dell'attrattività del territorio lombardo in attuazione della l.r. 27/15 "Politiche Regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo", per cui, tra i Comuni a vocazione turistica legittimati all'introduzione dell'imposta di soggiorno è stato compreso anche il Comune di Basiglio;

Considerato che, in sede di approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio Comunale ha proceduto ad istituire l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti nel Comune di Basiglio che alloggeranno nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, la cui applicazione dovrà decorrere dal 1° luglio 2019 e la cui disciplina è affidata ad un apposito regolamento approvato contestualmente al bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 42, comma 2 lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che riconduce alla competenza del Consiglio Comunale la sola «istituzione e ordinamento dei tributi, con

esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi»;

Richiamato altresì l'art. 48, comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui prevede invece che «la giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento»;

Preso atto che, alla luce del combinato disposto dalla normativa sopra richiamata, la determinazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno rientra nella competenza della Giunta Comunale, potendo in merito il Consiglio esprimere soltanto un indirizzo generale in funzione della politica finanziaria dell'Ente;

Richiamato l'art. 54, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in tema di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. del 2 febbraio 2019 n. 28, ha previsto il differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione da parte della Giunta Comunale dello schema delle tariffe della nuova imposta, già sottoposta al Consiglio Comunale per l'istituzione e l'approvazione del relativo regolamento;

Ritenuto opportuno che l'imposta di soggiorno sia graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime e che la Regione Lombardia con Legge Regionale n. 27/2015 ha distinto le strutture ricettive alberghiere dalle strutture extra-alberghiere, indicando per quest'ultime una specifica denominazione per ciascuna tipologia;

Ritenuto altresì opportuno che dall'imposta di soggiorno siano esentati tutti i soggetti elencati nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta, che alloggino nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale;

Ritenuto pertanto opportuno approvare il seguente schema delle tariffe dell'imposta di soggiorno, formulate in riferimento alla normativa vigente e a seguito dell'istituzione dell'imposta e dell'approvazione del relativo regolamento da parte del Consiglio Comunale, disponendo che le stesse tariffe potranno essere considerate valide per l'anno d'imposta 2019 ed applicate a decorrere dal 1° luglio 2019, nel modo seguente:

<b>Categoria strutture alberghiere</b>	<b>Imposta applicabile</b>
Quattro stelle (****)	€ 3,00
Tre stelle (***)	€ 2,00
Due stelle (**)	€ 1,00
Una stella (*)	
<b>Categoria strutture extra-alberghiere</b>	<b>Imposta applicabile</b>
Bed & Breakfast – Affittacamere	€ 2,00
Locande – Agriturismi	€ 2,00
Case per ferie - Ostelli per la gioventù	€ 2,00

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed entrate, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

#### DELIBERA

1. di approvare, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 14, comma 6 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, lo schema delle seguenti tariffe dell'imposta di soggiorno:

<b>Categoria strutture alberghiere</b>	<b>Imposta applicabile</b>
Quattro stelle (****)	€ 3,00
Tre stelle (***)	€ 2,00

Due stelle (**)	€ 1,00
Una stella (*)	
<b>Categoria strutture extra-alberghiere</b>	<b>Imposta applicabile</b>
Bed & Breakfast – Affittacamere	€ 2,00
Locande – Agriturismi	€ 2,00
Case per ferie - Ostelli per la gioventù	€ 2,00

2. di stabilire che le sopra indicate tariffe, a seguito dell'istituzione dell'imposta e dell'approvazione del relativo regolamento da parte del Consiglio Comunale, saranno efficaci nell'anno 2019 e dovranno essere applicate a decorrere dal 1° luglio 2019.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Reale Lidia Annamaria

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Flavia RAGOSTA

---

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 03/04/2019 al 18/04/2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Flavia RAGOSTA

Dal Municipio, li 03/04/2019

---

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati è divenuta esecutiva:

- per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.
- per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Flavia RAGOSTA

Dal Municipio, li 03/04/2019

---